



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 631-2023 - Seduta N° 3816 - del 03/07/2023 - Numero d'Ordine 19

Prot/2023/941307

Oggetto R.D. n. 523/1904 art. 93 e l.r. 16/2022, art. 17. Approvazione delle disposizioni attuative ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16/2022 e delle modalità per il rilascio del nulla osta idraulico ex r.d. 523/1904 per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.

Struttura Proponente Settore Difesa del suolo Genova

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta TOTI Giovanni

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la l.r. 10 aprile 2015, n. 15, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che, all'art. 13, conferma la competenza del Comune territorialmente coinvolto, come già prevista dall'art. 93 della l.r. 18/1999, per la realizzazione degli interventi di manutenzione degli alvei per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità,
- la l.r. dicembre 2022, n. 16, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025) che, all'art. 17, ha emanato disposizioni in materia di manutenzione degli alvei, demandando, al comma 4, alla Giunta Regionale la definizione delle relative disposizioni attuative;

PREMESSO CHE:

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei sono propedeutici al mantenimento delle condizioni di regolare deflusso degli alvei, specialmente nei periodi autunnali nei quali gli effetti dell'intensità delle precipitazioni possono essere aggravati da condizioni di ostruzione o parzializzazione delle sezioni idrauliche, ed in particolare dalla presenza di vegetazione infestante;
- per tali interventi è necessario, in generale, il rilascio di un nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 da parte dell'ufficio regionale territorialmente competente sulla base di adeguata istanza;
- con DGR 1205/2019 sono stati forniti alcuni indirizzi applicativi in materia di autorizzazioni idrauliche, nell'ambito dei quali sono già stati individuati alcuni interventi che, pur prevedendo l'accesso in alveo, non necessitano di autorizzazione o nulla osta idraulico, ma di una mera comunicazione agli uffici competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori;
- con la legge 16/2022, all'art. 17, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di manutenzione ordinaria degli alvei, con le quali è stata individuata una modalità semplificata di rilascio del necessario nulla osta idraulico ex R.D. 523/1904 per specifici interventi, caratterizzati da strutturale semplicità esecutiva, puntualmente individuati al comma 2 dello stesso articolo, la cui attuazione è subordinata, ai sensi del comma 4, a disposizioni attuative di competenza dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni o altri soggetti competenti possono in ogni caso presentare istanza di nulla osta idraulico per interventi singoli o cumulativi per più corsi d'acqua con modalità ordinarie, il cui rilascio è di competenza dei Settori Difesa Suolo competenti per territorio;
- a fini di semplificazione e di uniformità di applicazione a livello regionale, risulta opportuno individuare modalità autorizzative omogenee di interventi di manutenzione ordinaria degli alvei, individuando in particolare la documentazione minima necessaria a corredo dell'istanza;
- i Comuni hanno la facoltà, altresì, di richiedere un nulla osta ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2022 relativamente alle tipologie di interventi ammessi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
- si tratta, in particolare, di un nulla osta idraulico da rilasciare, in qualsiasi momento dell'anno, su più bacini o anche su tutto il territorio comunale, per una durata pluriennale, per un massimo di 5 anni, con il quale vengono autorizzate preventivamente le tipologie di interventi ammesse dalla normativa, demandando ad un momento successivo la comunicazione relativa alla localizzazione e alle tempistiche degli specifici interventi da realizzare;

- al fine di dare concreta attuazione alla norma sopra citata, è necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della l.r. 16/2022, approvare le relative disposizioni attuative;
- per quanto sopra, è stato elaborato congiuntamente dai Settori Difesa Suolo regionali un documento, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale vengono individuate le modalità generali per il rilascio del nulla osta idraulico ex r.d. 523/1904, nonché le disposizioni attuative ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16/2022, per interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua;
- le suddette disposizioni attuative individuano, in particolare, le modalità esecutive da adottare per gli interventi in questione, nonché i contenuti della prevista comunicazione, preventiva all'inizio dei lavori, degli specifici interventi da realizzare e della relativa comunicazione di fine lavori;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, che, a fini di semplificazione e di uniformità di applicazione, è opportuno approvare un modello di nulla osta idraulico ex art. 17 della l.r. 16/2022, quale esempio tecnico di conformità alle disposizioni attuative di cui sopra, recante il contenuto minimo essenziale, eventualmente integrabile laddove necessario negli specifici casi, anche in relazione all'effettiva localizzazione degli interventi previsti;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare:

- il documento ad oggetto "Disposizioni attuative dell'art. 17 della l.r. 16/2022 e modalità per il rilascio del nulla osta idraulico ex r.d. 523/1904 per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua" di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il modello di nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2022 per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni Regionali (IRE SpA), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 17 della l.r. 16/2022, il documento ad oggetto "Disposizioni attuative dell'art. 17 della l.r. 16/2022 e modalità per il rilascio del nulla osta idraulico ex r.d. 523/1904 per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua", allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);
2. di approvare il modello di nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2), quale esempio tecnico di conformità alle disposizioni attuative di cui al punto 1.
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 17 DELLA L.R. 16/2022
E MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA IDRAULICO EX R.D. 523/1904
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA**

1. Premessa e finalità

Il presente documento riguarda le modalità di rilascio di autorizzazioni e/o nulla-osta idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 ad oggetto "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in materia di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.

Tali interventi, da attuarsi anche attraverso le risorse introitate dai canoni di concessione del demanio idrico e trasferite dalla Regione ai soggetti competenti, sono propedeutici al mantenimento delle condizioni di pervietà e di regolare deflusso degli alvei, in particolare nei periodi autunnali nei quali gli effetti dell'intensità delle precipitazioni possono essere aggravati da condizioni di ostruzione o parzializzazione delle sezioni idrauliche, in particolare per la presenza di vegetazione infestante.

Con la legge 16/2022, ad oggetto "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)*" all'art. 17, sono state in particolare emanate disposizioni in materia di manutenzione ordinaria degli alvei, con le quali è stata individuata una modalità semplificata di rilascio del necessario nulla osta idraulico ex R.D. 523/1904 per specifici interventi, la cui attuazione è subordinata a disposizioni attuative di competenza dalla Giunta Regionale.

Il presente documento fornisce, pertanto, un inquadramento delle modalità autorizzative di interventi di manutenzione ordinaria degli alvei (successivo paragrafo 3), nonché le disposizioni attuative del disposto dell'art. 17, l.r. 16/2022 sopra citato (successivo paragrafo 4).

2. Inquadramento normativo

La disciplina in materia di autorizzazioni e nulla osta idraulici di interventi di manutenzione ordinaria in Regione Liguria è attualmente riconducibile ai seguenti disposti normativi:

- R.D. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" (in particolare art. 93)
- l.r. 18/1999 "*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*" (in particolare artt. 91, 92, e 93 da leggere in combinato disposto con la l.r. 15/2015).
- l.r. 15/2015, "*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*", art. 13
- l.r. 16/2022 recante "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)*", art. 17, con il quale sono state emanate "Disposizioni in materia di manutenzione ordinaria degli alvei";
- DGR 824/2008 recante "*Integrazione criteri ed indirizzi inerenti la programmazione degli interventi di manutenzione in materia di difesa del suolo in attuazione della DGR 1395/2007.*", con la quale sono stati individuati gli interventi di difesa suolo classificabili come manutenzione, ed in particolare, per quanto qui rileva, manutenzione ordinaria degli alvei;
- DGR 1205/2019 recante "Indirizzi in materia di autorizzazioni idrauliche".

In merito agli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, si ricorda che, ai sensi della normativa, l'art. 93, comma 1, lett. b) della L.R. n. 18/1999 già prevedeva che: "*Sono di competenza dei Comuni gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa*

nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della Provincia (oggi Regione) e di concessionari, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 12 del Testo unico approvato con R.D. 523/1904 e quanto diversamente previsto dai piani di bacino. In ogni caso, detti interventi, qualora ritenuti urgenti, sono disposti con ordinanza comunale”.

La competenza del Comune territorialmente coinvolto è stata ribadita più recentemente dalla L.R. 15/2015, in cui all'art.13 si specifica che sono di competenza dei Comuni, *“nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo”, “gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n.523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)”.*

In generale tutti gli interventi comprendenti attività interferenti con i corsi d'acqua, che possono incidere sul buon regime degli stessi, sono soggetti ad autorizzazione idraulica o a nulla osta, al fine di verificarne la compatibilità idraulica. Si ricorda, peraltro, che con DGR 1205/2019 sono stati forniti indirizzi applicativi in materia di autorizzazioni idraulica, nell'ambito dei quali sono stati individuati gli interventi, per i quali, ancorché sia previsto accesso in alveo, non è prevista alcuna autorizzazione idraulica o nulla osta, ma una mera comunicazione agli uffici competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori. La stessa DGR 1205/2019 ha inoltre identificato gli interventi per i quali è possibile, invece, il rilascio di un c.d. nulla osta tecnico.

3. Nulla osta idraulico per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua

Per quanto in premessa, in caso di attuazione di uno specifico intervento di manutenzione ordinaria di un tratto di corso d'acqua, è necessario il rilascio di un nulla osta da parte dell'ufficio regionale territorialmente competente sulla base di adeguata istanza.

Fermo restando che gli interventi devono rientrare nelle tipologie individuate in quelle definite nell'allegato alla DGR 824/2008 – primo punto (*Paragrafo: Interventi sugli alvei*), la documentazione minima a corredo dell'istanza, è la seguente:

- Cartografia in scala 1:5000, con localizzazione dell'intervento previsto;
- Relazione illustrativa dell'intervento previsto, con indicazione delle modalità di accesso all'alveo (es. esecuzione di rampe, utilizzo di rampe esistenti, formazione di piste in alveo), con specificazione di aree di ricollocazione del materiale litoide eventualmente da movimentare, e con inquadramento dell'intervento rispetto ad altri Piani e/o vincoli esistenti, con particolare riferimento alle aree Parco e alle aree della Rete Natura 2000;
- Documentazione fotografica della zona interessata dall'esecuzione dell'intervento;
- Indicazione della durata prevista dei lavori.

Qualora sia previsto il riutilizzo del materiale arboreo/arbustivo, ai sensi dell'art. 38 della l.r. 4/1999, la relazione illustrativa deve contenere la verifica che il valore del materiale sia inferiore o pari al costo dello sradicamento o taglio ed asportazione del materiale stesso, in quanto in caso contrario è necessario procedere anche con il rilascio di una concessione demaniale.

Inoltre, qualora l'intervento di manutenzione riguardi un'area ricadente all'interno di Rete Natura 2000 (Z.S.C., Z.P.S., S.I.C.) dovranno essere espletate le necessarie verifiche e procedure in materia di valutazione di incidenza di cui alla L.R. 28/2009 ed ai relativi criteri ed indirizzi applicativi regionali vigenti (cfr. DGR 211/2021 e DGR 1137/2022). In particolare si evidenzia che l'istanza di screening di incidenza, laddove necessario, va presentata (mediante l'apposito format) contestualmente all'istanza di nulla osta idraulico, ovvero, qualora lo screening sia già stato espletato, va allegato all'istanza il suo esito.

A seguito del rilascio del nulla osta idraulico, dovranno essere comunicati ai competenti uffici regionali l'inizio dei lavori, con indicazione dei mezzi che accederanno all'alveo, nonché la conseguente fine dei lavori autorizzati, allegando la relativa documentazione fotografica.

Qualora nell'ambito della pianificazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua da parte dei Comuni, venga presentata un'unica istanza per interventi previsti su più corsi d'acqua nel territorio comunale, la documentazione necessaria può essere cumulativa per tutti gli interventi previsti, con gli stessi contenuti come sopra indicati, mentre la comunicazione di inizio e fine lavori dovrà essere trasmessa per gli specifici interventi per ogni singolo corso d'acqua.

4. Nulla osta idraulico ai Comuni ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2022 per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di durata pluriennale

Come sopra ricordato, con l'art. 17 della l.r. 16/2022, ai fini di ulteriore semplificazione della procedura, considerata la tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria, è stata introdotta una nuova modalità di rilascio del nulla osta idraulico ai Comuni, per interventi di manutenzione ordinaria di alvei sul proprio territorio comunale.

È stato, infatti, previsto che, per gli interventi di manutenzione ordinaria caratterizzati da intrinseca semplicità esecutiva, le cui modalità di realizzazione per loro natura non comportano effetti negativi o possibili danni agli alvei, sia possibile rilasciare, in qualsiasi momento dell'anno, un unico provvedimento valido su più bacini o anche su tutto il territorio comunale, per una durata pluriennale, per un massimo di 5 anni.

Si tratta, in particolare, di un nulla osta con il quale vengono autorizzate preventivamente le tipologie di interventi ammessi dalla normativa, come di seguito indicati, demandando ad un momento successivo la comunicazione relativa alla localizzazione e alle tempistiche degli specifici interventi da realizzare.

Ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2022, il provvedimento di che trattasi può essere rilasciato, su istanza del Comune, esclusivamente per i seguenti specifici interventi:

- taglio vegetazione infestante, arborea ed arbustiva da sponde e alveo che creino ostacolo al deflusso,
- rimozione di materiali di ingombro eventualmente presenti,
- risagomatura alveo e movimentazione del materiale litoide per ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, con sistemazione nell'ambito dello stesso alveo ed in tratti limitati;
- svuotamento vasche di sedimentazione o vasche antincendio;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza di ponti, tratti tominati o altre opere interessanti l'alveo, in particolare tramite rimozione di flottanti o altri materiali dalle luci di deflusso.

purché gli stessi non siano soggetti a procedura di valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Poiché, infatti, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 28/2009 l'autorizzazione idraulica può essere rilasciata solo a seguito di valutazione di incidenza positiva, se dovuta, in tali casi dovrà quindi essere presentata l'istanza di nulla osta con le modalità ordinarie di cui al paragrafo 3.

Tali interventi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti modalità esecutive:

- senza sradicamento di ceppaie sulle sponde;
- senza lasciare materiale di risulta in alveo che possa creare ingombro, ad eccezione di materiale vegetale cippato, laddove compatibile;
- utilizzando piste o altri accessi già esistenti, ovvero scale rimovibili temporanee o similari, ed in ogni caso senza realizzazione di opere in alveo;

- nel caso di movimentazione di materiale litoide, assicurando di non creare zone di scavo del fondo, e privilegiando la colmata e risagomatura delle zone in erosione, nel rispetto del profilo longitudinale dell'alveo e delle briglie eventualmente esistenti.
- i lavori non devono mai ostacolare il libero deflusso delle acque e non devono pregiudicare la stabilità di sponde e argini;
- in caso di allerta meteorologico devono essere prese le necessarie azioni e misure al fine della sicurezza idraulica e della tutela della pubblica incolumità ed in particolare devono essere interrotti i lavori e i mezzi devono essere allontanati dall'alveo;
- gli interventi devono essere conformi alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 della l.r. 8/2014, nonché delle carte ittiche provinciali come modificate con DGR 1060/2016.

Considerata la fattispecie degli interventi ammessi per l'autorizzazione di cui all'art. 17 della l.r. 16/2002, il valore del materiale arboreo/arbustivo asportato dall'alveo è da ritenersi inferiore al valore venale della manodopera impiegata per la rimozione dello stesso ai sensi dell'articolo 38, c. 3 della citata l.r. n. 4/1999, non risultando necessaria documentazione in merito.

Il nulla osta di che trattasi può essere rilasciato in qualsiasi momento dell'anno, con durata fino a un massimo di 5 anni. Il Comune a cui viene rilasciato deve accettare esplicitamente le condizioni e le prescrizioni ivi previste, impegnandosi a programmare gli specifici interventi relativi nell'ambito delle tipologie e condizioni di cui sopra.

Ai fini di procedere con la realizzazione degli specifici interventi, è imprescindibile la presentazione da parte del Comune della comunicazione preventiva almeno 30 gg prima dell'inizio lavori per ciascun corso d'acqua oggetto di intervento, anche ai sensi dell'art. 18 della l.r. 8/2014, contenente i seguenti dati:

- gli specifici tratti di corso d'acqua interessati dagli interventi sulla base almeno di cartografia in scala 1:5000 (di dettaglio adeguato ad individuare con precisione le aree di intervento), con indicazione dei punti di accesso in alveo e con descrizione degli specifici lavori previsti;
- attestazione che gli interventi non sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 28/2009, comprensiva dell'esito della procedura di screening di incidenza (ex DGR 211/2021) con le condizioni d'obbligo di cui alla DGR 1137/2022, qualora interessino aree ricadenti nella rete Natura 2000;
- la data prevista di inizio lavori e la durata stimata.

Al termine dei lavori eseguiti dovrà essere inoltre comunicata al competente ufficio regionale la fine dei lavori, con riferimento ai lavori realizzati, allegando relativa documentazione fotografica, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere eseguite all'adempimento di tutte le condizioni e prescrizioni previste nel nulla osta idraulico.

MODELLO DI NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 16/2022
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 art. 93 e l.r. 16/2022, art. 17. Nulla osta idraulico pluriennale a favore del Comune diper interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale.... (NOXXXXX)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, ed, in particolare, l'articolo 93;
- la l.r. 21 giugno 1999, n. 18 recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, come aggiornata dalla l.r. 15/2015 per le disposizioni in materia di difesa del suolo;
- la l.r. 1 aprile 2014 n. 8, recante “Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico”, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina le modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica ai fini della tutela dell'ittiofauna;
- la l.r. 10 aprile 2015, n. 15, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che, all'art. 13, conferma la competenza del Comune territorialmente coinvolto, come già prevista dall'art. 93 della l.r. 18/1999, per gli interventi di manutenzione degli alvei per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
- la l.r. dicembre 2022, n. 16, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025) che, all'art. 17, ha emanato disposizioni in materia di manutenzione degli alvei, introducendo una nuova modalità di rilascio del nulla osta per interventi di manutenzione ordinaria caratterizzati da strutturale semplicità esecutiva, specificamente elencati al comma 2, demandandone l'efficacia alla approvazione di disposizioni attuative da parte della Giunta Regionale;
- la D.G.R. recante “.....” con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. 16/2022, sono state approvate le disposizioni attuative per il rilascio della autorizzazione preventiva generale per manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua su richiesta dei Comuni interessati;

PREMESSO che con nota prot n....., assunta a protocollo regionale n. del il Comune di..... ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e dell'art. 17 della l.r. 16/2022 ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale (*ovvero specificare bacino e/o corsi d'acqua oggetto della richiesta*) per la durata di..... (*indicare la durata richiesta, per il massimo di 5 anni*)

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2022 gli interventi da eseguire corrispondono a quelli specificamente elencati al comma 2 dello stesso articolo, ed in particolare:

- taglio vegetazione infestante, arborea ed arbustiva da sponde e alveo che creino ostacolo al deflusso,
- rimozione di materiali di ingombro eventualmente presenti,

- risagomatura alveo e movimentazione del materiale litoide per ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, con sistemazione nell'ambito dello stesso alveo ed in tratti limitati;
- svuotamento vasche di sedimentazione o vasche antincendio;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza di ponti, tratti tombinati o altre opere interessanti l'alveo, in particolare tramite rimozione di flottanti o altri materiali dalle luci di deflusso.

purché, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, gli stessi non siano soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28;

CONSIDERATO CHE:

- tali interventi sono funzionali al miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque e, in quanto caratterizzati da intrinseca strutturale semplicità esecutiva, non comportano effetti negativi o possibile pregiudizio alle condizioni degli alvei;
- tali interventi devono essere realizzati secondo le modalità esecutive individuate nelle disposizioni attuative di cui alla DGR...../2023;
- il valore del materiale arboreo/arbustivo asportato dall'alveo è inferiore al valore venale della manodopera impiegata per la rimozione dello stesso ai sensi dell'articolo 38, c. 3 della citata L.r. n. 4/1999;
- il nulla osta richiesto può essere rilasciato al Comune richiedente per la durata di **x anni** a condizione che vengano esplicitamente accettate le prescrizioni di cui al presente provvedimento e che vengano comunicati gli specifici tratti dei corsi d'acqua interessati e il relativo inizio dei lavori almeno 30 giorni prima, come previsto dall'art. 17 della l.r. 16/2022, con le modalità individuate dalle disposizioni attuative di cui alla DGR...../2023;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte di disporre il rilascio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del R.d. n. 523/1904 e dell'art. 17 della l.r. 16/2022, a favore del Comune di....., del nulla osta idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, per la durata di **x anni**, ai fini dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, rientranti nelle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 16/2022, ricadenti nel territorio comunale (*ovvero: indicare i corsi d'acqua interessati*), ivi comprese le attività e le indagini propedeutiche che comportano l'accesso in alveo, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i relativi lavori devono essere realizzati:

- senza sradicamento di ceppaie sulle sponde;
- senza lasciare materiale di risulta in alveo che possa creare ingombro, ad eccezione di materiale vegetale cippato, laddove compatibile;
- utilizzando piste o altri accessi già esistenti, ovvero scale rimovibili temporanee o similari, ed in ogni caso senza realizzazione di opere in alveo;
- nel caso di movimentazione di materiale litoide, assicurando di non creare zone di scavo del fondo, e privilegiando la colmata e risagomatura delle zone in erosione, nel rispetto del profilo longitudinale dell'alveo e delle briglie eventualmente esistenti.

b) i lavori non devono ostacolare il libero deflusso delle acque e non devono pregiudicare la stabilità di sponde e argini;

c) in caso di allerta meteorologico devono essere prese le necessarie azioni e misure al fine della sicurezza idraulica e della tutela della pubblica incolumità ed in particolare devono essere interrotti i lavori e i mezzi devono essere allontanati dall'alveo, assicurando che non si determini all'interno dell'alveo alcun restringimento delle sezioni di deflusso;

d) gli interventi devono essere conformi alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 della l.r. 8/2014, nonché delle carte ittiche provinciali come modificate con DGR 1060/2016;

e) preliminarmente all'esecuzione dei lavori, dovrà essere verificata la eventuale presenza di

condotte ed utenze nell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento a condotte del gas ed oleodotti, al fine di individuarne l'esatto posizionamento e non provocare danni alle stesse;

- f) il soggetto autorizzato ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, gli interventi che la Regione - Settore per la difesa del suolo competente - riterrà necessari per evitare possibili danni e/o per il ripristino di quelli causati, che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto del corso d'acqua interessato;

DATO ATTO altresì che il soggetto autorizzato, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 16/2022 e delle modalità attuative di cui alla DGR/2023, è tenuto a:

a) dare comunicazione della data di inizio entro 30 giorni dalla stessa, anche per l'esecuzione delle eventuali attività propedeutiche preliminari all'esecuzione dei lavori, al competente Settore regionale Difesa del Suolo, nonché al Settore competente in materia di tutela dell'idrofauna ai sensi all'art. 18 della l.r. 8/2014, contenente almeno i seguenti dati:

- individuazione degli specifici tratti di corso d'acqua interessati dagli interventi sulla base almeno di cartografia in scala 1:5000, con indicazione dei punti di accesso in alveo e con descrizione degli specifici lavori previsti;
- attestazione che gli interventi non sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 28/2009, comprensiva dell'esito della procedura di screening di incidenza (ex DGR 211/2021) con le condizioni d'obbligo di cui alla DGR 1137/2022, qualora interessino aree ricadenti nella rete Natura 2000;
- la data prevista di inizio lavori e la durata stimata;

b) presentare, ad ultimazione dei lavori oggetto alla comunicazione precedente, come effettivamente eseguiti, una relazione di fine lavori corredata da documentazione fotografica, che certifichi la corretta esecuzione degli interventi, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere eseguite all'adempimento di tutte le condizioni e prescrizioni previste;

DATO ATTO, infine, che il nulla osta idraulico, come rilasciato con il presente provvedimento, comporta a carico del soggetto autorizzato la responsabilità per qualunque danno, che dovesse derivare, a sé ed a terzi, alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione dei lavori autorizzati tenendo manlevata la Regione da qualunque pretesa avanzata da terzi che si ritenessero danneggiati;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di rilasciare ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del R.d. n. 523/1904 e dell'art. 17 della l.r. 16/2022, a favore del Comune di..... il nulla osta idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, per la durata di **x anni**, ai fini dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, rientranti nelle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 16/2022, ricadenti nel territorio comunale (*ovvero: indicare i corsi d'acqua interessati*), ivi comprese le attività e le indagini propedeutiche che comportano l'accesso in alveo, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i relativi lavori devono essere realizzati:

- senza sradicamento di ceppaie sulle sponde;
- senza lasciare materiale di risulta in alveo che possa creare ingombro, ad eccezione di materiale vegetale cippato, laddove compatibile;
- utilizzando piste o altri accessi già esistenti, ovvero scale rimovibili temporanee o similari, ed in ogni caso senza realizzazione di opere in alveo;
- nel caso di movimentazione di materiale litoide, assicurando di non creare zone di scavo del fondo, e privilegiando la colmatatura e risagomatura delle zone in erosione, nel rispetto del profilo longitudinale dell'alveo e delle briglie eventualmente esistenti.

- b) i lavori non devono ostacolare il libero deflusso delle acque e non devono pregiudicare la stabilità di sponde e argini evitando lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi qualora sostengano le ripe dei torrenti;
- c) in caso di allerta meteorologico devono essere prese le necessarie precauzioni al fine della sicurezza idraulica e della tutela della pubblica incolumità ed in particolare devono essere interrotti i lavori e i mezzi devono essere allontanati dall'alveo, assicurando che non si determini all'interno dell'alveo alcun restringimento delle sezioni di deflusso;
- d) gli interventi devono essere conformi alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico di cui all'art. 18 della l.r. 8/2014, nonché delle carte ittiche provinciali come modificate con DGR 1060/2016;
- e) preliminarmente all'esecuzione dei lavori, dovrà essere verificata la eventuale presenza di condotte ed utenze nell'area oggetto di intervento, con particolare riferimento a condotte del gas ed oleodotti, al fine di individuarne l'esatto posizionamento e non provocare danni alle stesse;
- f) il soggetto autorizzato ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, gli interventi che la Regione - Settore per la difesa del suolo competente - riterrà necessari per evitare possibili danni e/o per il ripristino di quelli causati, nonché le modifiche ai lavori autorizzati, che si rendessero necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque lungo il tratto del corso d'acqua interessato;

2. di stabilire che l'efficacia del presente nulla osta decorre dalla formale accettazione delle prescrizioni ivi previste, con impegno a programmare, nel corso della validità dell'autorizzazione, gli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle tipologie di cui sopra;

3. di dare atto che il soggetto autorizzato è tenuto a:

a) comunicare entro 30 gg dall'inizio lavori almeno i seguenti dati:

- gli specifici tratti di corso d'acqua interessati dagli interventi sulla base almeno di cartografia in scala 1:5000, con indicazione dei punti di accesso in alveo e con descrizione degli specifici lavori previsti;
- attestazione che gli interventi non sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28, comprensiva dell'esito della procedura di screening di valutazione di incidenza (ex DGR 211/2021) qualora interessino aree ricadenti nella rete Natura 2000;
- la data prevista di inizio lavori e la durata stimata;

b) presentare, ad ultimazione dei relativi lavori, come effettivamente eseguiti, una relazione di fine lavori corredata da documentazione fotografica, che certifichi la corretta esecuzione degli interventi, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere eseguite all'adempimento di tutte le condizioni e prescrizioni previste.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso, fatta salva la competenza delle giurisdizioni speciali.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-723

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giacomo Raul GIAMPEDRONE		30/06/2023 13:22
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Nicola POGGI		30/06/2023 13:21
* Approvazione Legittimità	Elisabetta LANZA	Simona DAGNINO	30/06/2023 09:44
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Cinzia ROSSI		30/06/2023 00:20
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Cinzia ROSSI		30/06/2023 00:20

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria